

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
XI Legislatura
Delibera Num. 44 del 11/07/2023
Seduta Num. 27

Questo martedì 11 **del mese di** Luglio
dell' anno 2023 **si è riunito in** BOLOGNA

l'Ufficio di Presidenza con la partecipazione dei Consiglieri:

1) Petitti Emma	Presidente
2) Zamboni Silvia	Vicepresidente
3) Montalti Lia	Consigliere Segretario
4) Costa Andrea	Consigliere Questore
5) Tagliaferri Giancarlo	Consigliere Questore

Funge da Consigliere Segretario: Montalti Lia

Proposta: UPA/2023/42 del 10/07/2023

Struttura proponente: SETTORE FUNZIONAMENTO E GESTIONE
DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Oggetto: SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE E PROTEZIONE DEL
SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER) AI SENSI DEL D.LGS. N. 24 DEL 2023.
APPROVAZIONE DI PRIME INDICAZIONI APPLICATIVE PER LE
STRUTTURE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA.

Iter di approvazione previsto: Delibera UP

Parere di regolarità amministrativa di MARESCA LEA **espresso in data** 10/07/2023
Legittimità:

Parere di regolarità amministrativa di DRAGHETTI LEONARDO **espresso in data** 10/07/2023
Merito:

Responsabile del procedimento: Lea Maresca

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visti:

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*;
- la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- la Legge 4 agosto 2022, n. 127 *"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2021"* ed in particolare l'art. 13 rubricato *"Principi e criteri direttivi per l'attuazione della [direttiva \(UE\) 2019/1937](#)"*;
- il Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"* che, nel recepire la citata direttiva, ha aggiornato la disciplina della materia stabilendo tra l'altro:
 - che le norme da esso recate abbiano effetto a decorrere dal 15 luglio 2023 (art. 24);
 - l'abrogazione (art. 23) delle seguenti disposizioni: art. 54 - bis del d.lgs. 20 marzo 2001, n. 165; articolo 6, commi 2-bis e ss. del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 nonché dell'art. 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179, prevedendone tuttavia l'applicazione alle segnalazioni o alle denunce all'autorità giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, nonché a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023;
- l'art. 52 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43, come sostituito dall'art. 7 della L.R. 20 dicembre 2013, n. 26, rubricato *"Controlli interni e disposizioni in materia di prevenzione della corruzione"*, che, ai fini dell'applicazione della [Legge 6 novembre 2012, n. 190](#), stabilisce che la Giunta regionale e

l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa individuano, ciascuno per il proprio ambito di competenza, tra i dirigenti del rispettivo organico, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il Responsabile per la trasparenza;

- il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (PNA 2022), approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la deliberazione n. 7 del 17 gennaio 2023 che ha confermato, ai paragrafi 3.1.3 e 5.1.2 della parte generale, l'importanza dell'istituto della segnalazione di illeciti e violazioni (c.d. *Whistleblowing*) sia nell'ambito delle misure organizzative di prevenzione della corruzione, sia ai fini del monitoraggio di attività emerse a seguito di segnalazioni pervenute, nonché, al paragrafo 1.8.3 dell'allegato 3, ha confermato il ruolo di primo piano del RPCT nella gestione delle segnalazioni in materia di whistleblowing;
- lo "Schema di Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali - procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" messo in consultazione dall'ANAC sul proprio sito istituzionale il 1° giugno 2023, in attuazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 24/2023 e da adottarsi sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale, pur essendo principalmente finalizzato a fornire indicazioni per la presentazione e gestione delle segnalazioni dei soggetti tutelati dal legislatore tramite il canale "esterno", contiene - come precisato dalla stessa ANAC - indicazioni e principi di cui poter tenere conto per i canali e i modelli organizzativi interni;

Precisato che il predetto d.lgs. n. 24 del 2023:

- ha disciplinato la protezione delle persone che segnalano violazioni (comportamenti, atti od omissioni) di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato;
- a tali fini ha individuato:
 - appositi canali di "segnalazione interna" (artt.4 e 5) attivati dai soggetti del settore pubblico - tra i quali le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 - sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, nonché apposito canale di "segnalazione esterna", attivato e gestito dall'ANAC al ricorrere di determinate condizioni, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante,

della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto e della documentazione ad essa relativi, disciplinandone condizioni e modalità di presentazione e gestione (artt. 6 e 7);

- specifiche misure di protezione del segnalante e dei soggetti ad esso legati da rapporti qualificati, al ricorrere di determinate condizioni (art. 16), tra le quali - oltre al generale obbligo di riservatezza che assiste le segnalazioni (art. 12) - il divieto di ritorsione (artt. 17 e 19), le misure di sostegno (art. 18), le limitazioni di responsabilità (art. 20), le sanzioni (art. 21), le rinunce e transazioni (art. 22);

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 48 del 16 luglio 2020 recante *"Definizione della procedura di segnalazione di condotte illecite e di violazione al Codice di comportamento nell'ambito delle strutture dell'Assemblea legislativa. Tutela garantita al segnalante (c.d. Whistleblower)"* con la quale, in attuazione della L. n. 179 del 2017, sono state dettate disposizioni di dettaglio per la tutela garantita al dipendente o collaboratore che segnala illeciti (c.d. whistleblower);
- n. 10 del 24 gennaio 2023 recante *"Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 della Direzione generale - Assemblea legislativa"*, che, in particolare, ai paragrafi 2.3.7 e 2.3.8, prevede l'aggiornamento dei contenuti della citata deliberazione n. 48 del 2020, per adeguamento alla nuova normativa europea recepita dal d.lgs. n. 24 del 2023;

Vista, inoltre, la delibera di Giunta n. 905 del 18 giugno 2018 *"Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna. Modifiche alla delibera di giunta regionale n.421 del 2014"* adottata d'intesa con l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa;

Considerato che, in applicazione degli interventi normativi europei e statali sopra richiamati, degli indirizzi ANAC e del PIAO 2023-2025 dell'Assemblea legislativa, occorre aggiornare la regolamentazione della procedura di segnalazione *Whistleblower* recata dalla propria deliberazione n. 48 del 2020;

Ritenuto pertanto necessario approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento, allegato sotto la lettera A), recante *"Segnalazione di condotte illecite e protezione del segnalante (Whistleblower) ai sensi del d.lgs. n. 24 del 2023. Prime indicazioni applicative per le strutture dell'Assemblea legislativa"*, che risponde alle disposizioni, alle linee guida ed agli indirizzi sopra richiamati, con efficacia a decorrere dal 15 luglio 2023, così come stabilito nel decreto medesimo;

Dato atto che è stato rispettato il vigente sistema di relazioni sindacali e quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 24 del 2023 con il deposito presso le organizzazioni sindacali del presente atto e relativo allegato in data 30 giugno 2023;

Richiamati infine:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 *"Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"*, ed in particolare l'art. 37;
- le proprie deliberazioni:
 - n. 32 del 3 maggio 2017, ad oggetto *"Il sistema dei controlli interni nella Direzione generale dell'Assemblea legislativa"* successivamente integrata con delibera n. 87/2017, ed in particolare il paragrafo 11.1.2 dell'Allegato A, che prevede che le proposte di atti agli organi politici, in materia di anticorruzione e trasparenza, siano accompagnate dal parere di regolarità amministrativa del dirigente Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Assemblea legislativa, che esprime sia il parere di legittimità che quello di merito;
 - n. 4 del 12 gennaio 2023 che ha conferito l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Assemblea legislativa, alla Dott.ssa Lea Maresca fino al 31 maggio 2025, autorizzandola, nel contempo, al trattamento dei dati personali conseguenti all'incarico;

Dato atto che il responsabile del procedimento, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

A voti unanimi

D E L I B E R A

1. di approvare il documento allegato al presente atto sotto la lettera A, quale sua parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto *"Segnalazione di condotte illecite e protezione del segnalante (Whistleblower) ai sensi del d.lgs. n. 24 del 2023. Prime indicazioni applicative per le strutture dell'Assemblea legislativa."*;

2. di stabilire che le disposizioni dell'allegato A al presente atto si applichino a decorrere dal 15 luglio 2023 alle strutture dell'Assemblea legislativa;
3. di precisare che le disposizioni di cui all'allegato A costituiscono una prima regolamentazione del canale di segnalazione interna istituito presso l'Assemblea legislativa, con progressiva implementazione - resa necessaria dalle innovazioni tecniche ed informatiche richieste - dell'apposita piattaforma informatizzata per le segnalazioni;
4. di dare atto che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Assemblea legislativa, se ritenuto necessario, elabori ulteriori indirizzi di adeguamento a esigenze applicative o di dettaglio per l'attuazione delle indicazioni di cui all'Allegato A;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa e nella intranet regionale tramite collegamento ipertestuale, nonché la comunicazione alle strutture assembleari;
6. di stabilire che, a decorrere dal 15 luglio 2023, la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 48 del 16 luglio 2020 cessi di avere efficacia.

ALLEGATO A

SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE E PROTEZIONE DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER) AI SENSI DEL D.LGS. N. 24 DEL 2023. PRIME INDICAZIONI APPLICATIVE PER LE STRUTTURE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Sommario

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	1
2. RUOLO E COMPITI DEI SOGGETTI CUI È CONSENTITO L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AI DATI CONTENUTI NELLA SEGNALAZIONE.....	2
3. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI E SITUAZIONI SOTTOPOSTE A TUTELA	2
4. SEGNALAZIONI ANONIME	2
5. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI.....	3
6. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA	4
7. PROCEDURE DI SEGNALAZIONE INTERNA	4
8. MISURE DI PROTEZIONE	5
9. SOGGETTI CUI SONO ESTESE LE MISURE DI PROTEZIONE	7
10. PERDITA DELLE TUTELE	8
11. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	8
12. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ESTERNA ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE.....	8
13. PROGRESSIVA IMPLEMENTAZIONE DELLE FUNZIONALITA' DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA.	8

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Il presente atto ha lo stesso ambito di applicazione della Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO dell'Assemblea legislativa, e quindi ha come perimetro di efficacia le strutture dell'Assemblea stessa.

Eventuali segnalazioni riguardanti condotte illecite di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in merito alla Giunta regionale o alle Agenzie di cui all'art. 1, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001, nonché ad altri enti, anche regionali, sono inammissibili e devono essere rivolte al relativo Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Ai fini del presente atto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

2. RUOLO E COMPITI DEI SOGGETTI CUI È CONSENTITO L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AI DATI CONTENUTI NELLA SEGNALAZIONE

I soggetti autorizzati ad accedere alle informazioni contenute nelle segnalazioni sono il RPCT dell'Assemblea legislativa e i componenti del suo Staff di supporto (attualmente E.Q. "Monitoraggio riforme istituzionali, normativa elettorale, normativa anticorruzione e trasparenza), debitamente e specificamente formato in materia.

I componenti dello Staff del RPCT sono autorizzati al trattamento dei dati personali riportati nelle segnalazioni, quali incaricati inseriti nel Registro informatico dei trattamenti dell'Assemblea legislativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679.

3. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI E SITUAZIONI SOTTOPOSTE A TUTELA

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 3 del d.lgs. n. 24 del 2023, possono effettuare le segnalazioni di cui al presente atto:

- a) i dipendenti dell'Assemblea legislativa;
- b) i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti, anche se a titolo gratuito, che prestano la propria attività presso l'Assemblea;
- c) i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o realizzano opere a favore dell'Assemblea;
- d) i titolari di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l'Assemblea.

I predetti soggetti possono effettuare le segnalazioni, beneficiando delle tutele previste dal citato decreto, in presenza di una delle seguenti situazioni:

- prima dell'inizio del rapporto giuridico con l'Assemblea legislativa, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- in costanza del suddetto rapporto giuridico;
- successivamente alla conclusione del suddetto rapporto giuridico, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte nel corso del rapporto stesso.

4. SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni anonime, se circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e vanno considerate nei procedimenti di vigilanza ordinari; se non circostanziate vanno archiviate.

Il segnalante anonimo non beneficia di alcuna tutela in caso di ritorsioni.

Le misure di protezione si applicano anche nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

5. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni di cui al presente atto hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni di disposizioni normative regionali, nazionali o dell'Unione europea commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nelle strutture dell'Assemblea legislativa, ledendo l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico ai sensi del precedente punto 3. Le tipologie di violazioni (comportamenti, atti od omissioni nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni) sono quelle indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 24 del 2023, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo¹.

La segnalazione deve contenere la descrizione della violazione e può essere supportata da idonea documentazione e da informazioni che consentano lo svolgimento delle verifiche istruttorie.

Le segnalazioni devono essere chiare, circostanziate e non sono ammissibili qualora basate su indiscrezioni, circostanze generiche tali da non consentire la comprensione dei fatti, eventi non verificabili ovvero corredate da documentazione non appropriata o inconferente. Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento e quelle di dominio pubblico.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 24 del 2023, la segnalazione non è utilizzabile per contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico con l'amministrazione ovvero con le figure gerarchicamente sovraordinate. In tali ipotesi occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici.

Restano ferme le esclusioni e l'applicazione delle norme previste dall'articolo 1, commi 2 e 3 del citato decreto, nonché l'esclusione dalla disciplina del *whistleblowing* e dalle relative tutele - secondo quanto precisato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - della segnalazione presentata al superiore gerarchico ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

¹ Si tratta di violazioni di disposizioni normative nazionali (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica), regionali ed europee (illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti UE nei settori appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE; atti o omissioni riguardanti il mercato interno, come ad esempio le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato; atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti UE).

Non è ammessa la segnalazione al RPCT dell'Assemblea legislativa di questioni attinenti ad altre amministrazioni. Queste devono essere presentate direttamente al RPCT dell'ente in cui si sono verificati o si teme possano realizzarsi i fatti e, a tutela del segnalante, non è prevista la trasmissione d'ufficio delle segnalazioni da un'amministrazione all'altra.

Le segnalazioni di competenza della Giunta regionale o delle Agenzie di cui all'art. 1, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001, qualora pervenute al RPCT dell'Assemblea, sono direttamente trasmesse al RPCT della Giunta stessa.

6. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 24 del 2023, presso l'Assemblea legislativa è attiva una piattaforma di segnalazione interna che consente l'invio della stessa al RPCT in modalità protetta e crittografata a garanzia della riservatezza dell'identità della persona segnalante, dell'eventuale facilitatore, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto di essa e della relativa documentazione.

La predetta piattaforma consente l'accesso solo ai soggetti autorizzati di cui al punto 2.

La gestione del canale di segnalazione è affidata al RPCT dell'Assemblea legislativa, attraverso il suo Staff debitamente e specificamente formato, e comporta lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 5 del citato decreto, nel rispetto dei termini nello stesso riportati. In particolare:

- a) rilascio alla persona segnalante di avviso di ricevimento della segnalazione inviata tramite piattaforma informatizzata entro sette giorni dalla data di ricezione, fatto salvo quanto previsto al punto 13;
- b) mantenimento delle interlocuzioni con la persona segnalante e richiesta a quest'ultima di eventuali integrazioni;
- c) diligente seguito istruttorio alle segnalazioni ricevute, previa valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali di ammissibilità della segnalazione di cui al punto 5;
- d) riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione stessa, fatto salvo quanto previsto al punto 13;
- e) messa a disposizione di informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne, nonché sulle diverse conseguenze in caso di segnalazione ordinaria. Le suddette informazioni sono esposte in apposita sezione della intranet regionale e nella sezione del sito istituzionale dedicata alla segnalazione *whistleblowing*.

7. PROCEDURE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Le segnalazioni vengono prioritariamente effettuate in forma scritta digitale, attraverso l'utilizzo della piattaforma informatizzata, che, tramite una procedura guidata, consente la compilazione,

l'invio e la ricezione mediante un sistema di crittografia che garantisce la massima riservatezza dell'identità del segnalante e dei contenuti. All'atto del ricevimento della segnalazione la piattaforma produce la ricevuta di cui alla lettera a) del punto 6.

Le segnalazioni possono essere inviate anche in forma scritta cartacea, indirizzandole al RPCT dell'Assemblea legislativa, attraverso il servizio postale interno all'ente o quello ordinario (in tale ultimo caso preferibilmente tramite raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi della lettera a) del punto 6). Per le segnalazioni cartacee è utilizzabile il modulo attualmente scaricabile dalla sezione dedicata del sito web regionale, ferma restando la necessità che la segnalazione contenga gli elementi essenziali sopra indicati. Questa modalità richiede l'adozione di ulteriori accorgimenti da parte del segnalante per garantire la riservatezza dei dati personali. E' infatti necessario che vengano utilizzate tre buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, al fine di separare i dati del segnalante dalla segnalazione stessa; la terza contenente le prime due buste e recante all'esterno la dicitura *"riservata personale al RPCT dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro 50, 40127, Bologna"*, senza indicare in alcun modo sulla busta i propri dati personali. La segnalazione verrà acquisita al protocollo riservato dell'Amministrazione tramite scansione e registrazione del solo involucro esterno (terza busta). Tale modalità, peraltro, non garantisce lo stesso livello di protezione dei dati trasmessi attraverso la piattaforma informatizzata.

Ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 24 del 2023 le segnalazioni possono essere effettuate in forma orale, attraverso linea telefonica dedicata con sistema di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con il RPCT fissato entro un termine ragionevole. Il sistema di messaggistica vocale: fornisce al segnalante le istruzioni per effettuare l'accesso in via prioritaria alla piattaforma informatizzata, in grado di garantire il miglior livello di riservatezza e protezione dei dati personali; fornisce l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679; richiede al segnalante di prestare il proprio consenso alla registrazione della segnalazione, di identificarsi indicando gli estremi di un proprio documento di identità in corso di validità e un recapito al quale poter essere ricontattato dai soggetti autorizzati. Il messaggio ricorda infine al segnalante la possibilità di indicare in modo chiaro se intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione stessa.

In assenza del consenso la segnalazione è considerata improcedibile.

In assenza della identificazione la segnalazione è considerata anonima e non beneficia delle tutele di cui al punto 8.

8. MISURE DI PROTEZIONE

Ai segnalanti individuati al punto 3 e ai soggetti indicati al punto 9 si applicano le misure di protezione previste dal d.lgs. n. 24 del 2023 quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) al momento della segnalazione, la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 4 del decreto;

b) la segnalazione è stata effettuata secondo le procedure previste dal presente atto.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Le misure di protezione sono le seguenti:

1) Riservatezza (articoli 4, 12 e 13 del d.lgs. n. 24 del 2023)

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante - e qualsiasi altra informazione da cui la stessa possa evincersi - non può essere rivelata, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate al relativo trattamento ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.

E' garantita la massima riservatezza anche dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione stessa.

La segnalazione è sottratta per legge all'accesso documentale e a quello civico generalizzato.

In ogni caso, la raccolta dei dati personali è effettuata fornendo idonee informazioni ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché adottando misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

2) Divieto di ritorsioni (articoli 17 e 19 del d.lgs. n. 24 del 2023)

I soggetti che beneficiano delle misure di protezione non possono subire alcuna ritorsione, consistente in qualsiasi comportamento, atto od omissione - anche solo tentato o minacciato - posto in essere in ragione della segnalazione, che provochi o possa provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Nell'ambito di procedimenti amministrativi aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti od omissioni vietati ai sensi del presente punto nei confronti dei segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione.

L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

L'inversione dell'onere della prova non opera a favore delle persone e degli enti diversi dal segnalante.

L'articolo 17, comma 4 del d.lgs. n. 24 del 2023 individua, in modo non esaustivo, talune fattispecie che, qualora siano riconducibili alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto, costituiscono "ritorsioni"².

L'articolo 19 del d.lgs. n. 24 del 2023 prevede la possibilità, per i soggetti che beneficiano delle misure di protezione, di comunicare all'ANAC le eventuali ritorsioni che ritengono di avere subito.

- 3) Misure di sostegno fornite dagli enti del Terzo settore iscritti in apposito elenco istituito presso l'ANAC (articolo 18 del d.lgs. n. 24 del 2023).
- 4) Limitazioni di responsabilità, salvaguardie per rinunce e transazioni, nonché le sanzioni previste rispettivamente, dagli articoli 20, 22 e 21 del d.lgs. n. 24 del 2023.

9. SOGGETTI CUI SONO ESTESE LE MISURE DI PROTEZIONE

Ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del d.lgs. n. 24 del 2023 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 2 e 3 del medesimo decreto, le misure di protezione di cui al punto 8 si applicano anche alle seguenti categorie di soggetti aventi un legame qualificato con la persona segnalante, secondo le definizioni richiamate al punto 1:

- gli eventuali facilitatori, vale a dire coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con essa un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

² Le casistiche riportate dalla norma sono: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

10. PERDITA DELLE TUTELE

Salvo quanto previsto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 24 del 2023, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al punto 8 non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

11. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le segnalazioni e la documentazione di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 24 del 2023 sono conservate, ai sensi della medesima disposizione, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del medesimo decreto e del Regolamento (UE) 2016/679.

12. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ESTERNA ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'articolo 6 del d.lgs. n. 24 del 2023 è possibile effettuare una segnalazione esterna all'ANAC in forma scritta od orale, secondo i canali e gli indirizzi individuati dall'Autorità stessa (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), che assicura le garanzie di riservatezza e protezione indicate nel medesimo decreto.

13. PROGRESSIVA IMPLEMENTAZIONE DELLE FUNZIONALITA' DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Le disposizioni di cui al presente atto costituiscono una prima regolamentazione del canale di segnalazione interna istituito presso l'Assemblea legislativa regionale, con progressiva implementazione – resa necessaria dalle innovazioni tecniche ed informatiche richieste - delle nuove attività e funzionalità connesse alla gestione delle segnalazioni scritte e orali nella piattaforma informatizzata, quale strumento in grado di garantire il maggior livello di riservatezza delle comunicazioni.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Lea Maresca, Responsabile di SETTORE FUNZIONAMENTO E GESTIONE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 87/2017, parere favorevole di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta UPA/2023/42

IN FEDE

Lea Maresca

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Leonardo Draghetti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE esprime, ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R. n.43/2001 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 87/2017, parere favorevole di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta UPA/2023/42

IN FEDE

Leonardo Draghetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
XI Legislatura
Delibera Num. 44 del 11/07/2023
Seduta Num. 27

Firmato digitalmente dal Consigliere Segretario Montalti Lia
